

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 PRIMA SEZIONE PENALE

184 10 / 08

UDIENZA CAMERA
 DI CONSIGLIO
 DEL 23/04/2008

SENTENZA

N. 1225/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MOCALI PIERO	PRESIDENTE	
1.Dott.GIORDANO UMBERTO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.ROMBOLA' MARCELLO	"	N. 033915/2007
3.Dott.BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO	"	
4.Dott.PIRACCINI PAOLA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) MENOZZI WALTER

N. IL 30/12/1975

avverso ORDINANZA del 16/07/2007

GIP TRIBUNALE di PERUGIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
 PIRACCINI PAOLA
~~letta/contata le conclusioni del P.G. Dr.~~



Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Monetti chiedeva l'annullamento con rinvio

FATTO E DIRITTO

Il GIP di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di restituzione delle sostanze in sequestro e contenenti un principio attivo riportato nella tabella 1 del d.p.r. 309/90, in quanto la sola presenza di tale principio attivo nel vegetale utilizzato per preparare tisane imponeva il mantenimento del sequestro.

Avverso la decisione presentava ricorso Menozzi osservando che il procedimento penale era stato archiviato a seguito di una pronuncia cautelare della Suprema Corte che aveva affermato che la sostanza naturale in sequestro conteneva quei principi attivi, ma che non era provato che la bevanda prodotta con l'infuso di tali erbe potenziava l'effetto stupefacente sussistente in natura; la decisione di mantenere il sequestro appariva illogica e contrastante con la pronuncia della Suprema Corte in sede cautelare.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la decisione annullata senza rinvio. Il mantenimento del sequestro appare illegittimo alla luce dei principi già affermati in sede cautelare e fatti propri dal giudice che ha archiviato il procedimento, non essendo provato che la sostanza possa definirsi ad effetto stupefacente e abbia un valore psicotropo aggiunto a seguito della manipolazione.


P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la restituzione delle cose in sequestro all'avente diritto.

Roma 23 aprile 2008

Il Cons. est.

Paola Piraccini



Il Presidente

